

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 24 novembre 1999**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Benetti, De Biasio Calimani, De Franciscis, Diliberto, Dini, Fabris, Fassino, Ferrari, Jervolino Russo, Li Calzi, Mangiacavallo, Mariani, Mattarella, Mattioli, Melandri, Migliori, Morgando, Olivieri, Mario Pepe, Pezzoli, Pezzoni, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rivera, Rossetto, Oreste Rossi, Ruberti, Schietroma, Scoca, Sinisi, Solaroli, Trantino, Treu, Turco, Turrone, Vigneri, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Biasio Calimani, De Franciscis, Dini, Fabris, Fassino, Giovannardi, Jervolino Russo, Li Calzi, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Migliori, Morgando, Mario Pepe, Pezzoni, Ranieri, Risari, Rivera, Rossetto, Schietroma, Scoca, Sinisi, Solaroli, Trantino, Treu, Turco, Turrone, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 23 novembre 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GIOVANARDI ed altri: « Nuove disposizioni in materia di pensioni di reversibilità » (6584);

FEI: « Modifiche agli articoli 609-bis e 609-ter del codice penale in materia di violenza sessuale » (6585);

PAISSAN ed altri: « Modifiche all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di erogazione delle pensioni di reversibilità ai familiari conviventi di handicappati gravissimi » (6586);

APOLLONI: « Norme in favore dei comuni appartenenti alla comunità montana "Alto Astico e Posina" colpita da eccezionali avversità atmosferiche » (6587);

REBUFFA e CREMA: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato dell'amministrazione della giustizia in Italia » (6588);

ANGELICI: « Modifica all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di agevolazioni per le assunzioni di disabili » (6589).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 23 novembre 1999 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal ministro per le pari opportunità:

« Misure contro le discriminazioni e per la promozione di pari opportunità » (6582);

dal ministro della sanità:

« Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché di-

sposizioni per il divieto di combattimenti fra animali » (6583).

Saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dal Senato.

In data 23 novembre 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 1502-2681-2705-2734-2736-3227-3317-3664-3734-3793-3810. — Senatori FASSONE ed altri; LA LOGGIA ed altri; OCCHIPINTI ed altri; SALVATO ed altri; FASSONE ed altri; DI PIETRO ed altri; CALVI ed altri; SENESE ed altri; FOLLIERI; FASSONE ed altri; CENTARO: « Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione » (*approvata, in un testo unificato, dalla II Commissione permanente del Senato*) (6590).

Sarà stampata e distribuita.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 6476, d'iniziativa del deputato GASTALDI, ha assunto il seguente titolo: « Istituzione del Garante nazionale della produzione agroalimentare e di derivazione animale » (6476).

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è deferito alla XII Commissione permanente (Affari sociali), in sede referente:

ACQUARONE: « Disciplina della donazione del midollo osseo » (6382) *Parere*

delle Commissioni I, II, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.

Il presidente del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, con lettera in data 24 novembre 1999, ha trasmesso la relazione dal titolo « Sui rapporti tra autorità giudiziaria, polizia giudiziaria e servizi di informazione e sicurezza, con particolare riguardo alle attività di supporto tecnico nell'ambito di indagini condotte dal pubblico ministero », approvata dal Comitato nella seduta del 3 novembre 1999 (doc. XXXIV, n. 5).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 novembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, il primo rapporto sull'assetto organizzativo e le attività svolte dalla società sviluppo Italia (doc. CLXII, n. 1).

Questo documento — che sarà stampato e distribuito — è stato trasmesso alla Commissione competente nonché, d'intesa con il Presidente del Senato, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 22 novembre 1999, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958,

n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del centro internazionale radio medico (CIRM), per l'esercizio 1998.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, I comma, della legge stessa (doc. XV, n. 229).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 23 novembre 1999 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 7, della legge 23 agosto 1988, n. 362, la relazione, resa dalla Corte stessa a sezioni riunite nell'adunanza del 10 novembre 1999, sulla tipologia delle coperture e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi approvate dal Parlamento nel periodo maggio-agosto 1999 (doc. XLVIII, n. 11).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Comunicazioni di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, le comunicazioni relative ai seguenti provvedimenti, che sono state trasmesse alle Commissioni sottoindicate:

conferimento all'ingegner Patrizio CUCCIOLETTA dell'incarico di presidente del magistrato alle acque, con sede in Venezia, nell'ambito del Ministero dei lavori pubblici (*alla I e alla VIII Commissione*);

conferimento alla dottoressa Maria Teresa FERRARO dell'incarico di direttore generale dei rapporti di lavoro presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale (*alla I e alla XI Commissione*);

conferimento al dottor Michele DADDI dell'incarico di direttore generale della previdenza e dell'assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale (*alla I e alla XI Commissione*);

conferimento al dottor Nicola DI IORIO dell'incarico di direttore generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale (*alla I e alla XI Commissione*);

conferimento alla dottoressa Annalisa VITTORE dell'incarico di responsabile dell'ufficio centrale dell'orientamento e della formazione professionale dei lavoratori del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (*alla I e alla XI Commissione*).

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettere in data 22 novembre 1999, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del consiglio di amministrazione e del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto postelegrafonici.

Tali comunicazioni sono deferite alla IX Commissione permanente (Trasporti).

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro della difesa, con lettera in data 22 novembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di A/R n. SMM 036/99 relativo all'acquisizione di n. 2 fregate di difesa aerea di nuova generazione.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 24 dicembre 1999.

Il ministro della difesa, con lettera in data 22 novembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b),

della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma annuale di A/R n. SME 071/99 relativo all'acquisizione di n. 18 veicoli da ricognizione NBC (n. 16 per il reggimento difesa NBC e n. 2 costituenti scorta).

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 24 dicembre 1999.

Il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 novembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 21 novembre 1997, n. 461, 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467 e 2 settembre 1997, n. 314, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di redditi di capitale, di riordino delle imposte per favorire la capitalizzazione delle imprese, di imposta sostitutiva della

maggiorazione di conguaglio e di razionalizzazione delle disposizioni fiscali concernenti i redditi di lavoro dipendente.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 24 dicembre 1999.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE: BOATO E CORLEONE; CAVERI; SORO; BONO ED ALTRI; ZELLER ED ALTRI; DI BISCEGLIE ED ALTRI; SCHMID; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA; SODA; SODA; SODA; SODA; SODA; FONTANINI ED ALTRI; GARRA ED ALTRI; D'INIZIATIVA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA; PRESTAMBURGO ED ALTRI: DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ELEZIONE DIRETTA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO (168-226-1359-1605-2003-2951-3057-3327-3644-3932-4601-5406-5468-5469-5470-5471-5472-5561-5615-5710-5892)

(A.C. 168 – sezione 1)

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO NELLA SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1999

ART. 4.

Al comma 1, lettera r), capoverso Art. 50, secondo comma, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: su proposta di uno o più gruppi consiliari purché vi sia il consenso dei consiglieri del gruppo linguistico dei designati, limitatamente ai consiglieri che costituiscono la maggioranza che sostiene la Giunta provinciale.

4. 156 (Quarta formulazione). La Commissione.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: « , fatte salve le disposizioni concernenti le incompatibilità dei consiglieri stabilite nella presente legge costituzionale ».

4. 200. La Commissione.

(A.C. 168 – sezione 2)

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Modifiche allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

1. Allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 5, il n. 1) è abrogato;
- b) all'articolo 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei componenti, disciplina le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, i casi di ineleggibilità e di

incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e del *referendum* sulle leggi della Regione. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Giunta regionale se eletto a suffragio universale e diretto.

La legge prevista dal secondo comma non è sottoposta al visto di cui al primo comma dell'articolo 29. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.

La legge di cui al secondo comma è sottoposta a *referendum* regionale la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale »;

c) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« ART. 13. — Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto.

Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento »;

d) all'articolo 15, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero di membro del Parlamento europeo »;

e) il quarto comma dell'articolo 15 è abrogato;

f) all'articolo 22, secondo comma, le parole: « o quando non sia in grado di funzionare » sono soppresse;

g) all'articolo 22 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e l'osservanza delle forme

di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Giunta, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale »;

h) gli articoli 33, 35, 36, 37, 38, 39, 43 e 46 sono abrogati;

i) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

« ART. 34. — La Giunta regionale è composta del Presidente e degli assessori. Un assessore assume le funzioni di Vicepresidente.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale »;

l) l'articolo 63 è sostituito dal seguente:

« ART. 63. — Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

L'iniziativa per le modificazioni del presente Statuto appartiene anche al Consiglio regionale.

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro un mese.

Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale.

Le disposizioni del Titolo IV del presente Statuto possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo o della Regione, sentita, in ogni caso, la Regione ».

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 12

dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina gli assessori e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalla legge regionale prevista dal citato articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, al Consiglio regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie previgenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale, prevista dal citato articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono rispettivamente corrispondenti ai circondari attualmente soggetti alla giurisdizione dei tribunali di Trieste, Gorizia, Udine, Tol-

mezzo e Pordenone. Il comune di Duino Aurisina è aggregato alla circoscrizione di Trieste e i comuni di Erto-Casso e di Cimolais sono aggregati alla circoscrizione di Pordenone. Per i consiglieri che sono eletti con sistema maggioritario, la circoscrizione è formata dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei consiglieri regionali stabilito dall'articolo 13 dello Statuto. È eletto alla carica di consigliere il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale. Per quanto non in contrasto

con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, a questa elezione continua ad applicarsi, in via suppletiva e in quanto compatibile, la legislazione della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'elezione del Consiglio regionale.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 19. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

0a) le parole: « Presidente della Giunta Regionale » e « Presidente della Giunta », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Presidente della Regione »;

0a-bis) all'articolo 12, le parole: « ed il suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « ed il Presidente della Regione ».

5. 72. La Commissione.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Le iniziative di tutela e di sostegno dei gruppi etnico - linguistici sul territorio della regione e di quello italiano nella Repubblica di Slovenia e nella Repubblica di Croazia sono attuate d'intesa tra Stato e Regione »

5. 20. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) al primo comma dell'articolo 4, all'alinea, le parole: « dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « della Repubblica ».

5. 71. La Commissione.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 4, dopo il numero 12) è aggiunto il seguente: « 12-bis) tutela del paesaggio e protezione della flora e della fauna ».

5. 21. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 4, dopo il n. 13) è aggiunto il seguente: « 13-bis) tutela e conservazione del patrimonio storico artistico e popolare ».

5. 22. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 4, dopo il n. 14) è aggiunto il seguente: « 15) scuola materna, istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica) ».

5. 23. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, primo comma, il n. 1) è abrogato.

5. 24. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, primo comma, il n. 3) è sostituito dal seguente: « 3) nelle materie per le quali le leggi dello Stato attribuiscono alla Regione questa facoltà ».

5. 25. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:

« ART. 7-bis. La legislazione regionale deve essere adeguata ai principi ed alle norme costituenti i limiti indicati dagli articoli 4 e 5 e recati da legge dello Stato entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge medesima nella *Gazzetta Ufficiale* o nel più ampio termine da esso stabilito. Decorso tale termine, ove la legge regionale non sia stata adeguata alle previsioni della legge statale, sono esperibili i rimedi previsti dalla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dall'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Le leggi regionali incompatibili con le leggi dello Stato nelle materie nelle quali alla Regione è attribuita delega di funzioni statali, ovvero potestà legislativa integrativa delle disposizioni statali, nonché delle norme internazionali e comunitarie direttamente applicabili, sono abrogate decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto legislativo statale ».

5. 26. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio regionale.

Il Presidente della Regione nomina gli assessori, tra cui un vice-Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento

5. 37. Calderisi.

Al comma 1, lettera b), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: dello Stato con le seguenti: della Repubblica

* **5. 42.** Boato.

Al comma 1, lettera b), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: dello Stato con le seguenti: della Repubblica

* **5. 51.** La Commissione.

Al comma 1, lettera b), primo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: assoluta con le seguenti: dei due terzi.

5. 5. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera b), primo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: disciplina con le seguenti: determina la forma di governo della Regione e, specificatamente,

* **5. 43.** Boato.

Al comma 1, lettera b), primo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: disciplina con le seguenti: determina la forma di governo della Regione e, specificatamente,

* **5. 52.** La Commissione.

Al comma 1, lettera b), primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da: nonché l'esercizio del diritto sino alla fine del periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera h), sopprimere la parola: 33,

5. 38. Calderisi.

Al comma 1, lettera b), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: e del referendum sulle leggi della Regione con le seguenti: da parte di almeno quindicimila elettori e del referendum sulle leggi della Regione da parte di almeno ventimila elettori o due consigli provinciali.

5. 39. Calderisi.

Al comma 1, lettera b), primo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: del referendum sulle leggi della Regione con le seguenti: dei referendum.

5. 6. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera b), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: del referendum sulle leggi della Regione con le seguenti: la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo

* **5. 44.** Boato.

Al comma 1, lettera b), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: del referendum sulle leggi della Regione con le seguenti: la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo

* **5. 53.** La Commissione.

Al comma 1, lettera b), primo capoverso, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

5. 74. La Commissione.

Al comma 1, lettera b), primo capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso lo Statuto deve prevedere l'ineleggibilità e la decadenza dagli incarichi di Presidente, assessore e consigliere regionale per le persone condannate

in via definitiva per reati di corruzione, concussione, malversazione e peculato.

5. 69. Gardiol.

Al comma 1, lettera b), primo capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La maggioranza assoluta dei componenti non è richiesta qualora le disposizioni della legge disciplinino esclusivamente l'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

5. 45. Boato.

Al comma 1, lettera b), primo capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole da: e l'elezione contestuale fino alla fine del comma.

5. 7. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera b), primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La legge regionale promuove l'equilibrio della rappresentanza elettorale tra i sessi.

* **5. 68.** Serafini, Albanese, Bartolich, Bircicotti, Bolognesi, Camoirano, Capitelli, Chiavacci, Cordoni, Maura Cossutta, Debiasio Calimani, Dameri, Dedoni, De Simone, Francesca Izzo, Labate, Lucidi, Mariani, Moroni, Parenti, Pistone, Pivetti, Pozza Tasca, Procacci, Rizza, Sbarbati, Servodio, Signorino, Stanisci, Valetto Bitelli.

Al comma 1, lettera b), primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La legge regionale promuove l'equilibrio della rappresentanza elettorale tra i sessi.

* **5. 70.** Debiasio Calimani, Bartolich, Bircicotti, Bolognesi, Camoirano, Capitelli, Chiavacci, Cordoni, Dameri, Dedoni, De Simone, Francesca Izzo, Labate, Lucidi, Mariani, Rizza, Serafini, Signorino, Stanisci.

Al comma 1, lettera b), primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Consiglio regionale è comunque sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni della Giunta.

5. 73. Boato

Al comma 1, lettera b), primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

5. 75-bis. (nuova formulazione) La Commissione.

Al comma 1, lettera b), terzo capoverso, aggiungere le parole: Qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio regionale.

5. 64. (nuova formulazione) Zeller, Brugger, Caveri, Detomas, Widmann.

Al comma 1, lettera b), terzo capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale.

5. 40. Calderisi.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, lettera b), terzo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il

referendum non è valido se ad esso non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto

5. 8. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera b), sostituire il quarto capoverso con il seguente:

Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a *referendum* soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale.

5. 76. La Commissione.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

Parimenti non si fa luogo al *referendum* di cui al quarto comma qualora le disposizioni della legge disciplinino esclusivamente l'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni. Alla legge che disciplina il *referendum* regionale non si applica il quarto comma del presente articolo.

5. 46. Boato.

Al comma 1, lettera c), secondo capoverso, sostituire le parole: 20.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 con le seguenti: 30.000 abitanti o frazioni superiori a 20.000

5. 4. Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

La legge regionale promuove l'equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi. Le liste regionali sono formate nel rispetto del principio dell'equilibrio della rappresentanza tra i sessi.

5. 32. Matranga, De Luca, Prestigiacomo, Stagno d'Alcontres, Armosino, Aprea, Burani Procaccini, Mussolini.

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) all'articolo 15, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, del Parlamento europeo, di un altro Consiglio regionale o di un Consiglio provinciale ».

5. 30. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: o quando con le seguenti: per ragioni di sicurezza nazionale o quando

5. 9. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

5. 10. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera g), capoverso, primo periodo, dopo le parole: alla Costituzione o aggiungere le seguenti: reiterate e.

5. 60. La Commissione.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: gli articoli aggiungere la seguente: 29,

5. 11. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: , 43 e 46 con le seguenti: e 43.

* **5. 12.** Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: , 43 e 46 con le seguenti: e 43.

* **5. 47.** Boato.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

5. 13. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera i), secondo capoverso, dopo le parole: Presidente della Giunta aggiungere la seguente: se.

5. 14. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera i), secondo capoverso, sopprimere la parola: volontarie.

5. 62 La Commissione.

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

i-bis) il secondo e il terzo comma dell'articolo 47 sono sostituiti dai seguenti:

« La Giunta regionale partecipa alla elaborazione dei trattati internazionali che interessino particolarmente la Regione, il suo territorio o i gruppi etnico-linguistici di cui all'articolo 3.

In applicazione del principio di leale collaborazione, il Governo della Repubblica deve chiedere il parere della Giunta regionale su tutte le questioni che interessano la Regione, o la Regione e lo Stato ».

5. 27. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) all'articolo 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Lo Stato, su proposta della Regione e d'intesa con la stessa, può modificare la

disciplina dei propri tributi per adeguarla alle particolari caratteristiche del territorio regionale ».

5. 28. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, sostituire la lettera l) con le seguenti:

l) dopo il primo comma dell'articolo 63 sono aggiunti i seguenti:

« L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al Consiglio regionale. I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.

Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale ».

l-bis) all'articolo 63, secondo comma, le parole: « e, in ogni caso, sentita la Regione » sono sostituite dalle seguenti: « e, in ogni caso, d'intesa con la Regione »

5. 75. La Commissione.

Al comma 1, lettera l), dopo il terzo capoverso aggiungere il seguente: Qualora un progetto di modifica sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere ed il parere del Consiglio regionale sia contrario, il Presidente della Giunta regionale può indire *referendum* consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione.

5. 34. (nuova formulazione) Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Al comma 1, lettera l), dopo il terzo capoverso aggiungere il seguente: Se il progetto è stato deliberato dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le Camere approvano il testo senza modificazioni, o lo respin-

gono con deliberazione motivata. La deliberazione è comunicata al Consiglio regionale.

5. 35. Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Al comma 1, lettera l), quinto capoverso, dopo la parola: Governo aggiungere le seguenti: , di almeno cinquantamila elettori.

5. 15. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera l), quinto capoverso, sostituire le parole: sentita, in ogni caso, la Regione *con le seguenti:* d'intesa, in ogni caso, con la Regione.

5. 31. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

m) all'articolo 65 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I componenti nominati dal Consiglio regionale possono chiedere che le proposte di norme di attuazione dello Statuto vengano presentate al Consiglio dei ministri, il quale provvede entro sessanta giorni con le modalità di cui all'articolo 44 ».

5. 29. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Sopprimere i commi 2 e 3.

* **5. 1.** Mario Pepe.

Sopprimere i commi 2 e 3.

* **5. 16.** Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Sopprimere il comma 2.

** **5. 17.** Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Sopprimere il comma 2.

**** 5. 66.** Moroni.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui all'articolo 12 dello Statuto speciale della regione Friuli - Venezia Giulia, come modificato dalla presente legge costituzionale, per l'elezione degli organi della regione continuano ad applicarsi gli articoli 14, 35 e 36 dello statuto previgenti la presente legge costituzionale e, in quanto compatibile, la vigente legislazione della regione Friuli - Venezia Giulia per l'elezione del consiglio regionale

5. 3. Pistelli, Palma.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le disposizioni di cui all'articolo 35 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore della legge regionale che disciplina le modalità di elezione del Presidente della Giunta regionale e degli assessori.

5. 2. Mario Pepe, Pistelli.

Al comma 2, quinto periodo, sopprimere la parola: volontarie.

5. 63 La Commissione.

Sopprimere il comma 3.

*** 5. 18.** Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Sopprimere il comma 3.

*** 5. 36.** Pistelli.

Sopprimere il comma 3.

*** 5. 67.** Moroni.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: si osservano fino alla fine del periodo, con le seguenti: continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie previgenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

5. 33. Valducci

Al comma 3, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Le liste di candidati che concorrono all'elezione del Consiglio regionale con sistema maggioritario devono annoverare un uguale numero dei candidati di ciascun sesso.

5. 41. Garra, Matranga, Prestigiacomio, Stagno d'Alcontres, Armosino, Aprea, Burani Procaccini, Mussolini.

Al comma 3, sesto periodo, sostituire le parole: Presidente della Regione con le seguenti: Presidente della Giunta regionale.

Conseguentemente, al nono periodo, sostituire le parole: Presidente della Regione con le seguenti: Presidente della Giunta regionale

5. 49. Boato.

Al comma 3, ottavo periodo, dopo le parole: 23 febbraio 1995, n. 43, e aggiungere le seguenti: la disposizione.

*** 5. 48.** Boato.

Al comma 3, ottavo periodo, dopo le parole: 23 febbraio 1995, n. 43, e aggiungere le seguenti: la disposizione.

*** 5. 54.** La Commissione.

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: A questa elezione conti-